PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2007/0228(CNS)

11.7.2008

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati
(COM(2007)0637 – C6-0011/2007 – 2007/0228(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Ewa Klamt

Relatore per parere(*):
Jan Tadeusz Masiel, commissione per l'occupazione e gli affari sociali

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione **[**…**]**. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....28

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (COM(2007)0637 – C6-0011/2007 – 2007/0228(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0637),

– visto l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0011/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo (A6-0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Nella sua riunione straordinaria del 15 e 16 ottobre 1999, a Tampere, il Consiglio europeo ha riconosciuto la

necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi. In tale contesto, esso ha dichiarato che l'Unione europea deve garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri e che una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione europea.

Or. de

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Nel contesto di una globalizzazione crescente del mercato del lavoro, l'Unione europea dovrebbe rafforzare la sua attrattiva per i lavoratori, in particolare quelli altamente qualificati, provenienti da paesi terzi. La concessione di agevolazioni, compresa la deroga a talune disposizioni applicabili, e un accesso più agevole alle informazioni pertinenti dovrebbero facilitare la realizzazione di questo obiettivo.

Or. de

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) È opportuno che la presente direttiva	(10) È opportuno che la presente direttiva

preveda un sistema flessibile di ingresso in funzione della domanda, basato su criteri obiettivi, come una soglia salariale minima comparabile con i livelli salariali applicati negli Stati membri, nonché sulle qualifiche professionali. Occorre stabilire un minimo comune denominatore per la soglia salariale nazionale, per garantire un livello minimo di armonizzazione delle condizioni di ammissione in tutta l'UE. Gli Stati membri devono fissare le singole soglie nazionali in base alla situazione dei loro rispettivi mercati del lavoro e alle loro politiche generali in materia di immigrazione.	preveda un sistema flessibile di ingresso in funzione della domanda ***degli Stati membri***, basato su criteri obiettivi, come una soglia salariale minima comparabile con i livelli salariali applicati negli Stati membri, nonché sulle qualifiche professionali. Occorre stabilire un minimo comune denominatore per la soglia salariale nazionale, per garantire un livello minimo di armonizzazione delle condizioni di ammissione in tutta l'UE. Gli Stati membri devono fissare le singole soglie nazionali in base alla situazione dei loro rispettivi mercati del lavoro e alle loro politiche generali in materia di immigrazione.

Or. de

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Per quanto riguarda la soglia salariale, occorre prevedere deroghe al regime principale a favore dei richiedenti altamente qualificati di età inferiore a 30 anni i quali, a causa della loro esperienza professionale relativamente limitata e della loro posizione sul mercato del lavoro, non sono in grado di soddisfare i requisiti salariali del regime principale, nonché a favore di coloro che hanno acquisito i loro titoli di istruzione superiore nell'Unione europea.	***soppresso***

Or. de

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Gli Stati membri devono attuare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, ***lingua,*** religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità***, età*** o tendenze sessuali, in particolare in conformità della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.	(24) Gli Stati membri devono attuare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità o tendenze sessuali, in particolare in conformità della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Or. de

Motivazione

Criteri quali età e lingua non devono causare discriminazioni nella scelta dei cittadini di paesi terzi. Affinché l'integrazione sul mercato del lavoro riesca, soprattutto le conoscenze linguistiche sono una premessa irrinunciabile e dunque un criterio necessario nel quadro di un sistema di punti. Per tale motivo, è opportuno non applicare questo principio antidiscriminatorio alle norme che disciplinano le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) “lavoro altamente qualificato”,	b) “lavoro altamente qualificato”,

l'esercizio di un lavoro ***reale ed effettivo sotto la direzione di un'altra persona, per il quale una persona viene retribuita*** e per il quale sono richiesti titoli di istruzione superiore o ***almeno tre anni di esperienza professionale equivalente***;	l'esercizio di un lavoro ***in qualità di dipendente,*** per il quale sono richiesti titoli di istruzione superiore o ***una qualifica*** professionale ***superiore***;

Or. de

Motivazione

Poiché la proposta di direttiva si dovrebbe applicare solo ai lavoratori non autonomi, si propone di utilizzare il concetto di lavoratore già definito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea e che comprende l'attuale definizione – l'esercizio di un lavoro reale ed effettivo sotto la direzione di un'altra persona, per il quale una persona viene retribuita. Il richiamo all'esperienza professionale equivalente è soppresso e sostituito da "qualifica professionale superiore", concetto definito al paragrafo 2, lettera h).

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) "Carta blu UE", l'autorizzazione recante il termine "Carta blu UE", che consente al titolare di soggiornare e lavorare legalmente nel territorio di uno Stato membro e di spostarsi in un altro Stato membro per svolgervi un lavoro altamente qualificato ai sensi della presente direttiva;	c) "Carta blu UE", l'autorizzazione recante il termine "Carta blu UE", che consente al titolare di soggiornare e lavorare legalmente nel territorio di uno Stato membro e***, secondo quanto stabilito al capo V,*** di spostarsi in un altro Stato membro per svolgervi un lavoro altamente qualificato ai sensi della presente direttiva;

Or. de

Motivazione

Il trasferimento in un altro Stato membro è possibile solo alle condizioni indicate al capo V.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) "titolo di istruzione superiore", qualsiasi laurea, diploma o altro certificato rilasciato da un'autorità competente, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto di istruzione riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato in cui è situato. Tali titoli sono presi in considerazione ai fini della presente direttiva a condizione che gli studi necessari per acquisirli siano durati almeno tre anni;	*(Non concerne la versione italiana.)*

Or. de

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) "qualifiche professionali superiori", qualifiche attestate da titoli di istruzione superiore ***o da almeno tre anni di esperienza professionale equivalente***;	h) "qualifiche professionali superiori", ***un'esperienza professionale di almeno sei anni, dei quali almeno due in una posizione di responsabilità e che equivale alle*** qualifiche attestate da titoli di istruzione superiore;

Or. de

Motivazione

Nella versione tedesca si parla in questo contesto di titolo di studio („Bildungsabschluss"), il che è fuorviante in quanto un titolo di studio non si può acquisire con l'esperienza professionale. È stato quindi sostituito da "Qualifikation" ("qualifiche" nella versione italiana) per distinguere con maggior chiarezza tale concetto dalla definizione del "titolo di istruzione superiore". La "esperienza professionale equivalente di almeno sei anni" si basa

sulla direttiva 2005/36/EG (articolo 16 e seguenti), secondo la quale per il riconoscimento dell'esperienza professionale sono richiesti, di regola, ben più di tre anni di pratica.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) "esperienza professionale", l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione.	(i) "esperienza professionale", l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione***, confermata da attestati rilasciati da un'autorità pubblica, per esempio certificato di assunzione, attestato previdenziale o fiscale***.*

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) "attività professionale regolamentata", l'attività professionale o un gruppo di attività professionali per la quale l'accesso alla medesima o l'esercizio o una delle modalità di esercizio dell'attività siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; una modalità di esercizio è costituita, in particolare, dall'impiego di un titolo professionale che, sulla base di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, è limitato alle persone che possiedono determinate qualifiche professionali;

Or. de

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un regime di protezione temporanea;	a) che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un regime di protezione temporanea ***ovvero hanno chiesto l'autorizzazione a soggiornare per l'uno o l'altro di questi motivi e attendono una decisione sul loro status giuridico***;

Or. de

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) che entrano in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;	(f) che entrano in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti***, in particolare le persone trasferite temporaneamente dalla loro impresa, i prestatori di servizi contrattuali e i tirocinanti di livello post universitario che rientrano negli impegni assunti dalla Comunità europea a titolo dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS)***;

Or. de

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La presente direttiva lascia ***impregiudicata la facoltà*** degli Stati membri di introdurre o mantenere, per le persone a cui si applica, disposizioni più favorevoli ***relative alle condizioni di ingresso e soggiorno, tranne per quanto riguarda l'ingresso nel primo Stato membro.***	2. La presente direttiva lascia ***impregiudicato il diritto*** degli Stati membri di introdurre o mantenere, per le persone a cui ***essa*** si applica, disposizioni più favorevoli***, rispetto alle seguenti disposizioni della direttiva:***
	a) articolo 5, paragrafo 2, in caso di stabilimento nel secondo Stato membro;
	b) articolo 12, articolo 13 paragrafi 1 e 2, articoli 14 e 16, articolo 17 paragrafo 4, e articolo 20.

Or. de

Motivazione

La proposta di direttiva persegue l'obiettivo di creare; in tutti gli Stati membri, condizioni di accesso omogenee per i cittadini altamente qualificati di paesi terzi. È opportuno dunque evitare deroghe ai criteri di base indicati all'articolo 5, paragrafo 1. Appare tuttavia opportuno offrire agli Stati membri, in caso di trasferimento, la possibilità di definire una deroga positiva alla soglia di reddito di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) deve presentare un contratto di lavoro valido o ***un'***offerta vincolante di lavoro nello Stato membro interessato, avente durata di almeno un anno;	(a) deve presentare un contratto di lavoro ***per un'attività altamente qualificata*** valido ***in base alla legislazione nazionale*** o ***una corrispondente*** offerta vincolante di lavoro nello Stato membro interessato, avente durata di almeno un anno;

Or. de

Motivazione

Affinché la classificazione corrisponda agli obiettivi della direttiva è indispensabile inserire nell'articolo 5, come primo criterio di ammissione, la condizione più importante - l'esercizio di un'attività altamente qualificata - (per gli spostamenti successivi, la materia è disciplinata dall'articolo19).

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***deve rispettare i requisiti prescritti dalla legislazione nazionale*** per l'esercizio***, da parte dei cittadini dell'UE, della*** professione regolamentata ***specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro***;	(b) per l'esercizio ***di una*** professione regolamentata ***deve rispettare i requisiti prescritti dalla legislazione nazionale per i cittadini dell'Unione***;

Or. de

Motivazione

La formulazione si propone di meglio chiarire gli ulteriori requisiti richiesti per l'esercizio delle professioni regolamentate.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) per le professioni non regolamentate, deve presentare documenti che attestino il possesso delle qualifiche professionali superiori per l'attività o per il settore specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro;	***soppresso***

Or. de

Motivazione

Il paragrafo non serve perché la comprova di lavori altamente qualificati (che secondo la definizione modificata all'articolo 2, lettera b), comprende ora anche il riconoscimento di un'esperienza qualificata in professioni non regolamentate) è richiesta già nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Un'ulteriore distinzione tra professioni regolamentate e non regolamentate non serve.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) deve dimostrare di disporre di un'assicurazione contro le malattie che copra il richiedente stesso e i suoi familiari per tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui nessuna assicurazione né un corrispondente diritto alle prestazioni sono previsti in collegamento con il contratto di lavoro, o in virtù di esso;	(e) deve dimostrare di disporre di un'assicurazione contro le malattie che copra il richiedente stesso e i suoi familiari per tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui nessuna assicurazione né un corrispondente diritto alle prestazioni ***un'assicurazione contro le malattie*** sono previsti in collegamento con il contratto di lavoro, o in virtù di esso;

Or. de

Motivazione

Aggiunta per chiarire che la regolamentazione fa riferimento a un'un'assicurazione contro le malattie legata a un contratto di lavoro. Altrimenti la norma potrebbe essere interpretata nel senso che altre prestazioni legate al contratto di lavoro renderebbero superfluo un obbligo di assicurazione contro le malattie.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 5 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) non deve essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.	(f) non deve essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica. ***Gli Stati membri possono esigere dai cittadini di Stati terzi la relativa comprova.***

Or. de

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, il salario mensile lordo specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non deve essere inferiore ***a una soglia salariale*** nazionale ***definita*** e ***pubblicata*** a questo fine dagli Stati membri, che deve corrispondere ad almeno ***tre volte*** il ***salario*** minimo mensile lordo fissato dalla legislazione nazionale.	2. In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, il salario mensile lordo specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non deve essere inferiore ***al livello*** nazionale ***definito*** e ***pubblicato*** a questo fine dagli Stati membri, che deve corrispondere ad almeno ***1,7 volte*** il salario ***medio*** lordo fissato dalla legislazione nazionale.

Or. de

Motivazione

L'attuale limite inferiore non è adeguato ai fini della regolamentazione e della pertinenza dei termini "qualifiche professionali superiori". Il criterio di riferimento non deve dipendere dallo stato di bisogno degli interessati. Nel contempo il livello salariale costituisce un indicatore essenziale per un "lavoro altamente qualificato" e quindi, assieme con la definizione di cui all'articolo 2 consente possibilità corrette di gestione, diventano specialmente rilevante in vista delle possibilità di ulteriori migrazioni dopo due anni.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri nei quali i salari minimi non sono stabiliti fissano la soglia salariale nazionale ad almeno tre volte il reddito minimo in base al quale i loro cittadini possono beneficiare dell'assistenza sociale.	***soppresso***

Or. de

Motivazione

Il comma 2 è soppresso dato che in taluni Stati membri, come in Germania, per il momento non è fissato alcun salario minimo e come sopra esposto esso non dovrebbe essere utilizzato come fattore di calcolo.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***
Deroghe	
Qualora la domanda sia presentata da un cittadino di un paese terzo di età inferiore a 30 anni e in possesso di titoli di istruzione superiore, si applicano le seguenti deroghe:	
a) gli Stati membri considerano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 2, se il salario mensile lordo offerto corrisponde ad almeno due terzi della soglia salariale nazionale stabilita in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2;	
b) gli Stati membri possono rinunciare ai requisiti salariali di cui all'articolo 5,	

paragrafo 2, a condizione che il richiedente abbia compiuto studi superiori sul posto e ottenuto una laurea di primo livello e un master in un istituto di istruzione superiore situato sul territorio della Comunità;	
c) gli Stati membri non richiedono prove di esperienza professionale in aggiunta ai titoli di studi superiori, a meno che ciò sia necessario per soddisfare le condizioni previste dalla legislazione nazionale per l'esercizio, da parte dei cittadini dell'UE, della professione regolamentata specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro.	

Or. de

Motivazione

Le deroghe previste per cittadini di Stati terzi di età inferiore ai 30 anni portano a una discriminazione per causa dell'età.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli articoli 5 e 6 si applicano fatta salva la competenza degli Stati membri di determinare ***le quote di*** ammissione di cittadini di paesi terzi ai fini di attività lavorative altamente qualificate.	***1. L'ammissione di cittadini di paesi terzi ai fini di attività lavorative altamente qualificate è stabilita dallo Stato membro interessato. L'adempimento dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 non comporta alcun diritto di ammissione.***
	2. Gli articoli 5 e 6 si applicano fatta salva la competenza degli Stati membri di determinare ***il livello dell'***ammissione di cittadini di paesi terzi ai fini di attività lavorative altamente qualificate***. Ciò comporta anche la facoltà dello Stato membro di rinunciare all'ammissione in tutti o in taluni settori.***

Or. de

Motivazione

Le regolamentazioni sulla facoltà degli Stati membri di introdurre nel proprio ambito di competenza disposizioni sul livello di ammissione di lavoratori altamente qualificati possono risultare controproducenti se si esclude la possibilità di rinunciarvi. In particolare, senza l'opzione della rinuncia, sarebbe vanificato il potere decisionale degli Stati membri in merito all'accesso al rispettivo mercato del lavoro. Occorre indicare espressamente il diritto degli Stati membri di rinunciare in tutto o in parte alla definizione dell'ammissione di manodopera altamente qualificata.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La validità di una Carta blu UE è inizialmente di due anni e viene rinnovata per un periodo almeno equivalente. Se il contratto di lavoro copre un periodo inferiore a due anni, la Carta blu UE viene rilasciata per la durata del contratto di lavoro più ***tre mesi***.	2. La validità di una Carta blu UE è inizialmente di due anni e viene rinnovata per un periodo almeno equivalente. Se il contratto di lavoro copre un periodo inferiore a due anni, la Carta blu UE viene rilasciata per la durata del contratto di lavoro più ***cinque mesi***.

Or. de

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima di decidere in merito a una domanda di Carta blu UE, gli Stati membri possono esaminare la situazione del loro mercato del lavoro e applicare le procedure nazionali relative ai requisiti per la copertura di posti vacanti.	2. Prima di decidere in merito a una domanda di Carta blu UE, gli Stati membri possono esaminare la situazione del loro mercato del lavoro e applicare le procedure nazionali relative ai requisiti per la copertura di posti vacanti. ***Nel contesto delle rispettive facoltà discrezionali essi tengono in conto il fabbisogno di***

manodopera a livello nazione e regionale.

Or. de

Motivazione

Al fine di migliorare la trasparenza nei confronti dei cittadini di Stati terzi e per ragioni di sistematicità occorre chiarire nella direttiva che il rilascio della "Carta blu UE" richiede non solo l'adempimento dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6, bensì anche l'insussistenza dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 9 (tra l'altro la valutazione della situazione del mercato del lavoro). La disposizione va pertanto articolata nel senso che riguarda chiaramente facoltà discrezionali .

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per ragioni di politica del mercato del lavoro, gli Stati membri ***possono dare la preferenza*** ai cittadini dell'Unione europea***,*** ai cittadini di paesi terzi nei casi previsti dalla legislazione comunitaria, nonché ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri interessati e vi ricevono sussidi di disoccupazione.	Per ragioni di politica del mercato del lavoro, gli Stati membri ***devono considerare in via prioritaria i*** cittadini dell'Unione europea ***e possono dare la preferenza*** ai cittadini di paesi terzi nei casi previsti dalla legislazione comunitaria, nonché ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri interessati e vi ricevono sussidi di disoccupazione.

Or. de

Motivazione

Sarebbe iniquo negare posti di lavoro ai cittadini dell'Unione europea e concederli invece ai lavoratori di Stati terzi.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono respingere una richiesta di una "Carta blu UE" qualora si avvalgano del loro diritto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e il livello fissato sia raggiunto o non sia definito alcun livello.

Or. de

Motivazione

Dal diritto degli Stati membri di stabilire quanti cittadini di paesi terzi possano entrare nel proprio territorio per cercarvi lavoro deriva anche il diritto di poter respingere le richieste di "Carta blu UE" quando la quota stabilita dello Stato membro è esaurita oppure uno Stato membro ha rinunciato alla fissazione del livello in tutti o in alcuni settori.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) se il titolare non ha risorse sufficienti per mantenere se stesso e, se del caso, i membri della sua famiglia senza avvalersi del sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Le autorità competenti informano il cittadino dello Stato terzo su tale circostanza al momento della richiesta della "Carta blu UE".

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono insufficienti, le autorità competenti comunicano al richiedente le informazioni supplementari da fornire. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino al momento in cui le autorità ricevono le informazioni supplementari richieste.	2. Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono insufficienti, le autorità competenti comunicano ***quanto prima*** al richiedente le informazioni supplementari da fornire. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino al momento in cui le autorità ricevono le informazioni supplementari richieste.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rinnovo della Carta blu UE o la revocano sono notificate per iscritto al cittadino del paese terzo interessato e, laddove opportuno, al suo datore di lavoro, secondo le procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale, e sono impugnabili in via giurisdizionale dinanzi ai giudici dello Stato membro interessato. Nella notifica sono indicati i motivi della decisione, i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.	3. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rinnovo della Carta blu UE o la revocano sono notificate per iscritto al cittadino del paese terzo interessato e, laddove opportuno, al suo datore di lavoro, secondo le procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale, e sono impugnabili in via giurisdizionale dinanzi ai giudici dello Stato membro interessato ***a norma della legislazione nazionale***. Nella notifica sono indicati i motivi della decisione, i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.

Or. de

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La disoccupazione non costituisce di per sé un motivo per revocare una Carta blu UE, a meno che il periodo di disoccupazione superi i ***tre mesi*** consecutivi.	1. La disoccupazione non costituisce di per sé un motivo per revocare ***o per non prorogare*** una Carta blu UE, a meno che il periodo di disoccupazione superi i ***cinque mesi*** consecutivi.

Or. de

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Durante tale periodo, il titolare di Carta blu UE è autorizzato a cercare e assumere un impiego alle condizioni previste all'articolo 13, paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi.	2. Durante tale periodo, il titolare di Carta blu UE è autorizzato a cercare e assumere un impiego ***altamente qualificato*** alle condizioni previste all'articolo 13, paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) l'assistenza sociale quale definita dalla legislazione nazionale;	***soppresso***

Or. de

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio e l'assistenza fornita dai centri per l'impiego;	i) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio***, con esclusione dell'edilizia popolare,*** e l'assistenza fornita dai centri per l'impiego;

Or. de

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1***, lettere c) e i), per quanto concerne gli assegni scolastici e le borse di studio e le procedure per l'ottenimento di un alloggio ai titolari di Carta blu UE che soggiornano nel loro territorio da almeno tre anni o hanno il diritto di soggiornarvi per almeno tre anni***.	2. Gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1**.**

Or. de

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'articolo 8 va interpretato nel senso che il titolare di una "Carta blu UE" era domiciliato legittimamente nel

territorio del primo Stato membro per il periodo fissato in detto articolo.

Or. de

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Secondo le procedure previste all'articolo 12, il secondo Stato membro esamina la ***notifica*** e comunica per iscritto al richiedente e al primo Stato membro la sua decisione di:	3. Secondo le procedure previste all'articolo 12, il secondo Stato membro esamina la ***richiesta e la documentazione di cui al paragrafo 2*** e comunica per iscritto al richiedente e al primo Stato membro la sua decisione di:

Or. de

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) rifiutare il rilascio di una Carta blu UE ***e*** obbligare il richiedente e i suoi familiari, conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale, comprese quelle di allontanamento, a lasciare il territorio***, se non sono rispettate le condizioni previste al presente articolo***. Il primo Stato membro riammette immediatamente senza procedure formali il titolare di Carta blu UE e i suoi familiari. In seguito alla riammissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.	b) rifiutare il rilascio di una Carta blu UE ***se non sono rispettate le condizioni previste al presente articolo o sussistono i motivi di rifiuto di cui all'articolo 9. In tal caso lo Stato membro*** obbliga il richiedente e i suoi familiari, ***ove già presenti nel proprio territorio,*** conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale, comprese quelle di allontanamento, a lasciare il ***proprio*** territorio. Il primo Stato membro riammette immediatamente senza procedure formali il titolare di Carta blu UE e i suoi familiari. In seguito alla riammissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.

Or. de

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il richiedente è responsabile delle spese relative al rientro e alla riammissione sua e dei suoi familiari e deve fra l'altro rimborsare le ***eventuali*** spese a carico dei fondi pubblici, a norma del paragrafo 3, lettera b).	4. Il richiedente è responsabile delle spese relative al rientro e alla riammissione sua e dei suoi familiari e deve fra l'altro rimborsare le ***relative*** spese a carico dei fondi pubblici, a norma del paragrafo 3, lettera b).

Or. de

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In applicazione del presente articolo, gli Stati membri ***possono continuare ad applicare quote*** ammissione ***come specificato all'articolo 7***.	5. In applicazione del presente articolo, gli Stati membri ***conservano il diritto di decidere il livello delle ammissioni di cittadini di Stati terzi e di rinunciare all'***ammissione ***per tutti o alcuni settori.***

Or. de

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora uno Stato membro decida di applicare le limitazioni all'accesso al mercato del lavoro di cui all'articolo 14,	2. Qualora uno Stato membro decida di applicare le limitazioni all'accesso al mercato del lavoro di cui all'articolo 14,

paragrafo 3, della direttiva 2003/109/CE, esso ***dà*** la preferenza ai titolari del permesso di soggiorno "soggiornante di lungo periodo-CE / titolare di Carta blu UE" rispetto ad altri cittadini di paesi terzi che chiedano di soggiornarvi allo stesso scopo.	paragrafo 3, della direttiva 2003/109/CE, esso ***può dare*** la preferenza ai titolari del permesso di soggiorno "soggiornante di lungo periodo-CE / titolare di Carta blu UE" rispetto ad altri cittadini di paesi terzi che chiedano di soggiornarvi allo stesso scopo.

Or. de

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri se sono state promulgate misure legislative o regolamentari in relazione all'articolo 7, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 5, e all'articolo 20, attraverso la rete istituita dalla decisione 2006/688/CE.	1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri se sono state promulgate misure legislative o regolamentari in relazione all'articolo 7, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 5, e all'articolo 20, attraverso la rete istituita dalla decisione 2006/688/CE***, precisando altresì i dettagli delle misure in questione***.

Or. de

MOTIVAZIONE

L'immigrazione per motivi economici rappresenta una sfida che l'Unione europea è chiamata ad affrontare alla luce della crescente globalizzazione internazionale e dell'inasprimento del contesto competitivo. L'UE continua a suscitare scarso interesse nei professionisti altamente qualificati, come risulta dai dati disponibili in materia. Nella lotta competitiva per attrarre i "migliori cervelli", l'UE riveste una posizione piuttosto bassa in classifica rispetto ai classici paesi di immigrazione quali gli Stati Uniti, il Canada o l'Australia. Mentre l'UE è scelta soltanto dal 5,5 % dei migranti altamente qualificati provenienti dai paesi del Maghreb, infatti, ben il 54% opta per gli Stati Uniti o il Canada. Per contro, l'UE ha accolto il numero più alto di lavoratori privi di qualifiche provenienti dagli Stati del Maghreb (87%). Anche per quanto concerne i lavoratori altamente qualificati provenienti dall'insieme dei paesi terzi, l'Unione europea, con una percentuale dell'1,72% sull'occupazione totale, è nettamente arretrata rispetto ad altri importanti paesi di immigrazione come Australia (9,9%), Canada (7,3%), USA (3,2%) e Svizzera (5,3%).

La ridotta attrattiva dell'UE quale meta di immigrazione è imputabile soprattutto ai 27 sistemi di ammissione diversi attualmente in vigore nell'Unione, che rendono decisamente più difficili ai potenziali migranti per motivi di lavoro provenienti da paesi terzi gli spostamenti da uno Stato membro a un altro. La presenza di regolamenti diversi tra gli Stati membri fa entrare questi ultimi in competizione tra loro. Soltanto dieci Stati membri dispongono di regimi specifici per l'ammissione di lavoratori altamente qualificati che emigrano per fini occupazionali, mentre in altri Stati membri le norme in materia sono inesistenti o fortemente lacunose. Soltanto in 6 Stati membri esistono programmi specifici dedicati all'assunzione di migranti per motivi di lavoro altamente qualificati.

La relatrice sottolinea pertanto la necessità di un approccio globale completo e coerente alla politica europea dell'immigrazione, che tenga conto allo stesso tempo di aspetti di politica dello sviluppo, dell'occupazione e dell'integrazione. Sono necessari regolamenti europei comuni per dirigere i flussi di migrazione verso l'Europa e distribuirli all'interno dei suoi confini, nonché porre un freno all'immigrazione illegale. La disponibilità di prospettive e di offerte di migrazione legale fanno sì che i paesi di origine e di transito sviluppino un interesse nei confronti di una lotta comune all'immigrazione clandestina. La proposta della Commissione di incrementare l'attrattiva dell'UE per la forza lavoro altamente qualificata proveniente da paesi terzi mediante procedure di ammissione accelerate e flessibili nonché la concessione di condizioni di soggiorno vantaggiose, viene quindi accolta con grande favore. Un fattore decisivo è l'introduzione di procedure di ammissione rapide e non burocratiche, insieme a definizioni comuni e unitarie per l'accesso a un insieme di 27 diversi mercati del lavoro nell'UE. Soltanto in questo modo l'UE può tenere testa alla concorrenza internazionale. Un sistema basato su criteri comuni trasmette ai professionisti altamente qualificati dei paesi terzi il chiaro segnale che l'UE è interessata ad inserire nei rispettivi mercati nazionali del lavoro e assumere a lungo termine nell'UE professionisti di paesi terzi. Con il reclutamento di forza lavoro altamente qualificata, l'UE contribuisce inoltre a rafforzare la propria competitività e a potenziare la propria crescita economica. La relatrice sottolinea però espressamente che l'immigrazione volta a coprire le posizioni altamente qualificate non può rappresentare una soluzione a lungo termine dei problemi economici né

tantomeno del problema demografico. L'ammissione di lavoratori altamente qualificati può apportare un contributo alla soluzione di tali problemi limitatamente al breve termine. A medio e lungo termine, infatti, gli Stati membri devono adottare ulteriori misure in materia di politica occupazionale, economica e familiare per reagire agli attuali e futuri sviluppi all'interno dell'UE.

La relatrice pone l'accento sul fatto che la migrazione economica incide sostanzialmente sul mercato nazionale del lavoro degli Stati membri. Perciò a suo avviso gli Stati membri devono mantenere anche in futuro il diritto di stabilire il numero degli immigrati a cui concedere l'accesso. Occorre salvaguardare il principio della sussidiarietà, poiché a livello comunitario non esistono né un mercato del lavoro europeo, né sistemi di assistenza sociale uniformi, né un sistema previdenziale comune, né tantomeno regimi di assicurazione malattia armonizzati. La struttura del mercati del lavoro nei singoli paesi è molto eterogenea, per cui l'immigrazione dovuta a motivi professionali deve orientarsi in base alle rispettive esigenze dei mercati del lavoro nazionali. La decisione circa il numero di persone e le qualifiche necessarie per la forza lavoro specializzata di paesi terzi può essere presa soltanto in base alle esigenze e alla situazione locale.

L'immigrazione di lavoratori altamente qualificati di Stati terzi deve essere consentita soltanto osservando rigorosamente il principio della preferenza comunitaria. Essa risulta infatti ragionevole e utile quale misura aggiuntiva alle strategie dei mercati del lavoro nazionali soltanto se la domanda di impiego di forza lavoro qualificata non può essere coperta né da cittadini dell'UE né da uno dei circa 18,5 milioni di cittadini provenienti da paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione. Va tenuto presente che i cittadini dell'UE provenienti dai nuovi Stati membri, la cui libera circolazione è ancora limitata da determinate norme di transizione, non devono essere svantaggiati rispetto a lavoratori altamente qualificati di paesi terzi per quanto concerne l'accesso al mercato del lavoro. La formazione e il perfezionamento professionale dei propri lavoratori devono continuare a essere una priorità per gli Stati membri e il fabbisogno non deve essere coperto esclusivamente tramite la migrazione. È invece necessario instaurare un equilibrio ragionevole tra le due misure.

Posizione della relatrice

Nel suo progetto di relazione, la relatrice ha effettuato in diversi punti precisazioni e chiarimenti per stabilire condizioni il più possibile uniformi per l'ingresso di cittadini di Stati terzi nell'Unione europea e definire chiaramente i diritti degli Stati membri nonché dei cittadini interessati.

La relatrice estende l'ambito di applicazione della direttiva sia a persone in possesso di un diploma di istituto universitario o istituto superiore professionale, per il quale si presuppone di norma una durata degli studi di almeno 4-5 anni, sia a persone che vantano un'equiparabile esperienza professionale di 6 anni (di cui almeno 2 in una posizione dirigenziale). Elevare il numero di anni di esperienza professionale è una misura ragionevole e conforme alla direttiva europea relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali[1], che prevede un periodo di

[1] Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che abroga le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE; 85/433/CEE, 89/48/CEE,

almeno 3 anni di tirocinio o pratica professionale per garantire la massima equiparazione possibile tra studi universitari e non.

Accanto alle qualifiche richieste ai cittadini di uno Stato terzo, un ulteriore criterio per l'ammissione dei suddetti cittadini è il salario minimo. A questo proposito la relatrice suggerisce di prendere come parametro di riferimento lo stipendio medio lordo nazionale, proponendo una soglia minima pari a 1,7 volte lo stipendio lordo medio dello Stato membro in questione. In questo modo anche le piccole e medie imprese e gli istituti universitari dovrebbero essere in grado di attrarre personale altamente qualificato.

Gli Stati membri devono mantenere il diritto di stabilire nelle loro normative nazionali condizioni più vantaggiose per l'accesso a un'occupazione altamente qualificata. La relatrice sottolinea da un lato la necessità di un accesso uniforme al momento del primo ingresso nell'UE, che si poggi soprattutto sui criteri di ammissione fondamentali di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Dall'altro, ritiene che gli Stati membri dovrebbero, in caso di un trasferimento in un secondo Stato membro, derogare positivamente dalla soglia del salario medio previsto all'articolo 5, paragrafo 2. Va osservato che, per quanto concerne il salario minimo necessario, già nel caso di primo ingresso sussistono differenze dovute ai diversi livelli salariali utilizzati quale parametro di riferimento nei singoli Stati membri.

È espressione della sovranità nazionale di ogni Stato membro determinare autonomamente l'ammissione di persone appartenenti a Stati terzi al mercato nazionale del lavoro. La relatrice precisa ulteriormente questo diritto, consentendo esplicitamente agli Stati membri di stabilire una quota zero o di rinunciare all'ammissione in determinati settori specifici. In questo contesto la relatrice propone di accogliere la mancata determinazione o il sopraggiunto esaurimento di una quota quale motivo per respingere la richiesta di concessione di una Carta blu europea. Vengono introdotti quali ulteriori motivi di rigetto la richiesta di assistenza sociale da parte del titolare della Carta blu europea nonché la mancata disponibilità di mezzi finanziari sufficienti a coprire le spese per il mantenimento del lavoratore e dei suoi familiari.

Nel progetto di relazione si chiarisce che per i cittadini di Stati terzi che richiedono una Carta blu europea, il soddisfacimento di tutti i requisiti di ammissione non comporta comunque automaticamente il diritto di assegnazione, e che la decisione in merito resta a discrezione dello Stato membro interessato. In questo modo gli Stati membri possono tenere conto anche del fabbisogno di forza lavoro nazionale e regionale, accordando la preferenza ai cittadini dell'Unione o ai cittadini di paesi terzi già soggiornanti nell'UE, riuscendo così a disciplinare il fenomeno dell'immigrazione sul proprio mercato del lavoro.

La relatrice sottolinea che il principale valore aggiunto europeo della direttiva consiste nella mobilità intraeuropea, concessa dopo un certo periodo di attesa. Dopo i primi due anni di occupazione legale nel primo Stato membro, infatti, i lavoratori altamente qualificati di paesi terzi possono spostarsi in qualsiasi altro Stato membro per svolgervi un lavoro altamente qualificato, a condizione che il suddetto Stato membro non abbia stabilito una quota zero o non abbia già esaurito la propria quota. La relatrice preferisce non circoscrivere ulteriormente il diritto dei cittadini di paesi terzi a spostarsi da uno Stato membro all'altro, poiché uno dei principali vantaggi della direttiva consiste proprio nel fatto di rendere l'ingresso nell'Unione

---

92/51/CEE, 93/16/CEE e 1999/42/CE, GU L 255 del 30.09.2005.

europea attraente per i cittadini di Stati terzi.